



OGGETTO: Interpello n. 954-1212/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212



Istanza presentata il 13/07/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Fondo Pensione  gestisce ed assicura la



Il Fondo è alimentato da contributi personali degli iscritti e dei datori di lavoro, oltre che da conferimenti di quote di TFR degli stessi e dalle altre eventuali entrate.

L'istante rappresenta che un vecchio iscritto ha richiesto l'uscita dal Fondo per pensionamento, con la liquidazione del 100% del capitale accumulato.

[redacted] sostiene che l'iscritto non può optare per la liquidazione del 100% in capitale ma che dovrebbe prendere parte in capitale e parte in rendita, in quanto, in passato, lo stesso aveva chiesto due anticipazioni che avevano intaccato il montante maturato post 2007 con la relativa agevolazione fiscale.

Il gestore, quindi, anche in ragione di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 70 del 2007, paragrafo 5.1.2, ritiene che l'iscritto avrebbe di fatto, anche se inconsapevolmente, esercitato l'opzione per l'applicazione del nuovo regime previsto dall'art. 11 del D. Lgs 252 del 2005 e per tale motivo, si troverebbe impossibilitato a richiedere il 100% del capitale per pensionamento.

L'istante fa presente, inoltre, di aver chiesto un parere sia ad Assoprevidenza (Associazione Italiana per la previdenza e assistenza complementare), che alla Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), le quali, contrariamente a quanto sostenuto [redacted] ritengono che l'iscritto debba esercitare l'opzione in modo espresso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene di poter liquidare il 100% del capitale all'iscritto, in quanto l'art. 23, comma 7, lett. c, del D. Lgs 252 del 2005 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 parlano di possibilità e facoltà per l'iscritto di esercitare l'opzione prevista dall'art. 11 del D. Lgs 252 del 2005, che deve essere quindi espressa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La disciplina della previdenza complementare è stata oggetto di diversi interventi normativi a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta differenziato oltre che per la modalità di erogazione della prestazione, rendita o capitale, anche in relazione al

periodo di maturazione della stessa; alla medesima prestazione, quindi, si rendono applicabili differenti regole di tassazione in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti.

Con particolare riferimento al regime fiscale delle prestazioni erogate sotto forma di capitale ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi", ossia a coloro che antecedentemente alla data del 29 aprile 1993 risultavano già iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si precisa che:

- il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 è assoggettato a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota del TFR, così come previsto dall'art. 13, comma 9, del d. lgs. n. 124 del 1993, e chiarito dal Ministero delle finanze con le circolari n. 14 del 1987 e n. 235 del 1998;

- il montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006, è assoggettato a tassazione separata mediante l'applicazione di una aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 47 del 2000 e chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 29/E del 2001 e n. 78/E del 2001;

- il montante maturato dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali, così come previsto dall'art. 11 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 70 del 2007.

Si fa presente, inoltre, che per i "vecchi iscritti" l'articolo 23, co. 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005, prevede, tra l'altro, che " ..

b) ai montanti delle prestazioni [maturati] entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera

prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11."

In relazione a tale ultima disposizione, la scrivente con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70, ha precisato che è confermata per i "vecchi iscritti" la possibilità già prevista per tali soggetti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l'intero ammontare (ivi compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007) ferma restando l'applicazione sull'intera prestazione del regime tributario vigente fino al 2006.

Se, invece, l'aderente opta per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, può chiedere in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino a tale data (31.12.2006), mentre per il montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 deve convertire in rendita almeno il 50 per cento del relativo importo, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento di tale montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare n. 70 richiamata precisa, inoltre, che l'opzione può essere esercitata in occasione della richiesta di una anticipazione ovvero al momento di erogazione della prestazione finale e, in caso di anticipazione che riguardi esclusivamente montanti maturati fino al 31 dicembre 2006, l'iscritto può riservarsi di esercitarla in sede di erogazione della prestazione definitiva (ovvero di ulteriori anticipazioni).

In relazione alle modalità di esercizio dell'opzione per il nuovo regime da parte del "vecchio iscritto", né il decreto legislativo n. 252, né la circolare illustrativa, né la COVIP, ente deputato alla vigilanza sui fondi pensione, forniscono indicazioni; occorre, pertanto, fare riferimento a quanto previsto dal regolamento del Fondo.

In particolare, a parere della scrivente, se il regolamento del Fondo non prevede l'esercizio dell'opzione in modo tacito o per comportamenti concludenti, non può considerarsi implicitamente esercitata l'opzione qualora il "vecchio iscritto", in sede di percezione dell'anticipazione, abbia tacitamente "accettato" la tassazione applicata dall'ente erogante.

Ne consegue che il fondo è tenuto, a richiesta dell'interessato, ad erogare l'intera prestazione di previdenza complementare in forma di capitale applicando le regole di tassazione vigenti fino al 31 dicembre 2006, anche se alle anticipazioni riferite al capitale maturato a decorrere dal 1 gennaio 2007 ha applicato l'imposta sostitutiva di cui al d.lgs n. 252 del 2005.

Tale imposta (applicata con aliquota del 15 per cento, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, o del 23 per cento) subita dal "vecchio iscritto" al momento dell'erogazione dell'anticipazione, potrà peraltro essere scomputata dall'imposta calcolata in sede di erogazione della prestazione complementare.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)